ISTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

Art. 6

Tutte le operazioni previste dal presente decreto e tutti gli atti, contratti e formalita' concernenti le operazioni stesse, comprese anche le obbligazioni di cui all'art. 3, il loro svolgimento e la loro estinzione, la gestione ed il funzionamento del "Fondo" e le convenzioni relative sono esenti da qualsiasi tassa, imposta, o tributo, diretti o indiretti, personali o reali, presenti e futuri, spettanti sia all'Erario dello Stato che agli Enti locali, fatta eccezione: della tassa di bollo sulle cambiali, che e' ridotta nella misura prevista dall'art. 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228; delle tasse ed imposte sugli atti giudiziari, per le quali l'istituto mobiliare italiano godra' del beneficio riconosciuto per gli atti del gratuito patrocinio; degli emolumenti spettanti agli uffici dei registri immobiliari.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1965, non più in vigore dal 16 marzo 1965 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere
Estremi	Decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-fondo-speciale-per-il-finanziamento-delle-medie-e/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it